

## Accordo di rinnovo del C.I.A. del 19/03/2003

Il giorno 15 ottobre 2007, in Roma si sono riuniti:

- **ICCREA BANCA S.p.A.**- ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO rappresentato dall' Avv. Giovanni Gelsomino, dalla D.ssa Maria Clotilde Marini e dal Sig. Carlo Nataloni;

e

- **R.S.A. FABI** rappresentata dai Sigg.ri Giuseppe Vespa e Vittorio Virtuoso;
- **R.S.A. FIBA/CISL** rappresentata dal Sig. Alberto Maiolo;
- **R.S.A. FISAC/CGIL** rappresentata dai Sigg.ri Antonio Maiorano e Alessio Pietromarchi;
- **R.S.A. SINCRU UGL CREDITO** rappresentata dai Sigg.ri Carlo Carcione e Gianpaolo Senzacqua;
- **R.S.A. UIL CA** rappresentata dai Sigg.ri Aldo Bucci, Maurizio Guarnieri, Massimo Gurreri

Premesso che le Parti

- con la sottoscrizione dell' "Intesa Preliminare" del 12/07/2007 hanno convenuto di rinviare la trattativa delle materie riportate all'art. 7 del presente accordo nell'ambito del processo di armonizzazione dei contratti integrativi delle Società del Gruppo Bancario ICCREA (nel seguito, per brevità, "Contratto Integrativo di Gruppo");
- sono pervenute alla congiunta valutazione di prorogare la vigenza del Contratto Integrativo Aziendale del 19/03/2003 che pertanto avrà naturale scadenza al 31 dicembre 2007;
- hanno convenuto di disciplinare, in attesa della definizione del processo di armonizzazione dei Contratti Integrativi delle Società del Gruppo Bancario ICCREA, alcune materie di demando alla contrattazione integrativa, sottoscrivendo il presente accordo

### Art. 1 - Premio di risultato

In relazione a quanto previsto dall'art. 48 del CCNL del 27/09/2005 e dall'accordo nazionale del 23 novembre 2006 e ferma restando la disciplina di cui all'art. 1 del C.I.A. del 19 marzo 2003, si confermano i parametri ed i criteri previsti nell'allegato n. 1 del medesimo C.I.A. per quanto riguarda la definizione dei Premi di Risultato riferiti agli esercizi 2006 e 2007.

Per il Premio di Risultato riferito all'esercizio 2006, visti i risultati particolarmente positivi ottenuti in termini reddituali complessivi aziendali, in aggiunta al 4,5% del Risultato Lordo di Gestione, valore ottenuto applicando i criteri di cui al suddetto allegato n. 1, verrà corrisposto al medesimo titolo un ulteriore importo di € 500.000,00. che verrà ripartito tra il personale con gli stessi criteri e modalità previsti dal citato C.I.A. e dalla normativa nazionale vigente in materia.

Per il Premio di Risultato riferito all'esercizio 2007, l'andamento aziendale e gli eventuali incrementi di produttività verranno calcolati con riferimento alla media degli esercizi 2005/2006.

Nel caso in cui il Risultato Lordo di Gestione 2007 dovesse risultare almeno pari o con uno scarto negativo non superiore al 10,00 % rispetto a quello del 2006, in aggiunta al Premio di risultato riferito al 2007, calcolato secondo i criteri di cui al suddetto allegato n. 1, verrà corrisposto al medesimo titolo un ulteriore importo di € 600.000,00 che verrà ripartito tra il personale con gli stessi criteri e modalità previsti dal citato C.I.A. e dalla normativa nazionale vigente in materia.

## **Art. 2 - Commissione paritetica**

Viene costituita una Commissione Paritetica per esaminare gli assetti inquadramentali, le metodologie di valutazione ed il processo formativo dei lavoratori di ICCREA Banca.

La Commissione si costituirà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la stessa sarà composta da un Segretario di ciascuna R.S.A. firmataria e da due componenti di nomina aziendale. Presidente della Commissione sarà il Capo Dipartimento del Personale.

Finalità della Commissione è di formulare proposte per valorizzare sempre più il potenziale esistente in Azienda in termini di professionalità e di efficienza delle risorse umane.

La Commissione formula considerazioni e proposte in tema di formazione e sviluppo professionale, individuando le esigenze formative, anche di specifiche figure professionali, al fine di favorire l'accesso a ruoli di maggiore rilievo e lo sviluppo di carriera.

Inoltre, la Commissione formula proposte circa gli elementi di valutazione (es. competenze e fungibilità professionale, percorso professionale, attitudini e potenzialità) da prendere in considerazione per lo sviluppo di carriera, avuto riguardo al processo valutativo aziendale per identificare gli ambiti per una sua maggiore efficacia.

La Commissione esaminerà anche le modalità di comunicazione dei riconoscimenti di cui ai sistemi incentivanti ed all'erogazione una tantum ai quadri direttivi per le ore di maggiore presenza annuale.

La Commissione ultimerà i propri lavori entro il 30/06/2008.

## **Art. 3 - Visite specialistiche**

L'art. 16 del C.I.A. del 19 marzo 2003 viene integrato come segue:

I dipendenti che sono addetti a monitor, pc e/o videoterminali ai sensi del D.Lgs. n.626/94, su loro richiesta e previa conferma da parte del medico competente, potranno essere sottoposti a visita specialistica oculistica e/o ortopedica posturale con costi a carico dell'Azienda.

## **Art. 4 - Indennità pc remoto**

Al personale che, su richiesta documentata, interviene al di fuori dell'orario di lavoro da postazione remota (fuori sede di lavoro) per svolgere attività su procedure informatiche aziendali, viene corrisposta la seguente indennità giornaliera omnicomprensiva:

- a) per attività dalle ore 20,00 alle ore 6,00 dei giorni feriali € 45,00;
- b) per attività dalle ore 6,00 alle ore 8,00 dei giorni feriali € 25,00;
- c) per attività nelle giornate di sabato, domenica e festive € 60,00.

Per coloro che effettueranno l'attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo verrà considerata una adeguata tolleranza sull'orario di ingresso, tenuto conto della durata e della collocazione oraria dell'intervento.

Viene abrogata la dichiarazione delle parti in calce alla parte speciale del CIA 19/3/2003 " Addetti al CED " e si conferma il trattamento in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo per il personale del Servizio Gestione EAD differenziato per categorie.

## **Art. 5 - Contributo pasto**

L'indennità "Contributo pasto" di cui all'art. 6 del C.I.A. del 19/03/2003 è di € 71,30 a decorrere dal 1° novembre 2007.

## **Art 6 - Sistema di relazioni sindacali**

L'art.12 del CIA 19/3/2003 viene integrato e modificato come segue:

- punto d) inserita la lettera e) "lavoratori con contratto di stage e con contratti di lavoro atipici (tempo determinato, contratto di somministrazione, staff leasing, ecc)"
- punto b) lettera e) "contratti di appalto in essere"

## **Art. 7 - Materie di rinvio**

La trattazione delle materie sotto indicate, non disciplinate dal presente accordo, è oggetto di rinvio al Contratto Integrativo di Gruppo:

- Indennità di cui all'accordo del 15 maggio 2006 tra Iccrea Holding e le OO.SS.
- Ticket pasto (art. 7 CIA 19/03/2003)
- Attività di studio (art. 11 CIA 19/03/2003)
- Permessi
- Contributo scolastico
- Contributo asilo nido e scuola materna
- Politiche attive per l'occupazione
- Diritti sindacali
- Polizze infortunistiche ed assicurazioni per il personale

Tali materie, se non oggetto di negoziazione in sede di Contratto Integrativo di Gruppo, saranno rinviate alla negoziazione aziendale.

## **Art. 8 - Decorrenza e durata**

Il presente accordo, una volta sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori di ICCREA Banca, trova applicazione con decorrenza dalla data di stipula e avrà efficacia correlata alla vigenza del C.I.A. del 19/03/2003.

**ICCREA BANCA S.p.A.**

**FABI**

**FIBA/CISL**

**FISAC/CGIL**

**SINCRA/UGL CREDITO**

**UIL CA**



**ICCREA BANCA**

ISTITUTO  
CENTRALE DEL  
CREDITO  
COOPERATIVO

Roma, 15 ottobre 2007

*Prot. n.10778.cn*

Dipartimento Personale

Spett.li

RR.SS.AA.

- FABI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- SINCRA UGL CREDITO
- UIL CA

S e d e

In accoglimento delle istanze da Voi rappresentateci in occasione della firma dell'Accordo di rinnovo del C.I.A. del 19 marzo 2003, avvenuto in data 15 ottobre 2007, si conferma quanto segue:

**a) Mutui**

Con riferimento al Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari, anche per la componente agevolata, al personale dipendente per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto della prima abitazione, la durata massima ivi prevista viene elevata a trenta anni, ferme restando, per le richieste relative ai mutui in essere, le esigenze di formalizzazione delle scritture ipotecarie per la durata prorogata a carico dei richiedenti.

Viene inoltre elevato ad € 150.000,00 l'importo agevolato massimo concedibile in conformità di quanto disciplinato dal citato regolamento per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente.

Detta previsione si applica ai mutui ipotecari concessi successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo del C.I.A. del 15 ottobre 2007, nonché a quelli in essere, previa richiesta dell'interessato, contratti non prima del 31 dicembre 2006.

Per l'accesso alla concessione di cui al secondo capoverso, le richieste relative ai mutui in essere dovranno pervenire da parte degli interessati entro il 31 dicembre 2007 e avranno effetto, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio 2008.

Resta inteso che la concessione dell'agevolazione sui mutui in essere secondo quanto sopra previsto avrà effetto esclusivamente sulle rate successive alla data del 1° gennaio 2008.

**b) Piani ferie**

Nella predisposizione del piano delle ferie annuali sarà consentito prevedere l'utilizzo di non più di 5 giorni di ferie di spettanza dell'anno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il provvedimento ha decorrenza con riferimento alla spettanza dell'anno 2007.

**c) Prestazioni aggiuntive lavoratori part-time**

Per i lavoratori con orario di lavoro part time, le ore di lavoro supplementare potranno essere usufruite, su richiesta del dipendente, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di quindici minuti.

**d) Missioni**

Al personale inviato in missione continuativa a cavallo di due mensilità successive, ai fini del computo delle giornate di franchigia di cui all'art.60, 3° comma del CCNL 27/9/2005, ove non maturate nel mese, verranno conteggiate tutte le giornate della missione stessa.

**e) Flessibilità di orario**

Al personale che al termine dell'intervallo per il pranzo riprenda l'attività lavorativa in ritardo rispetto ai 45 minuti previsti, viene consentito, fino ad un massimo di 15 minuti, di recuperare il ritardo nella stessa giornata al termine del normale orario di lavoro o di giustificare il ritardo con l'utilizzo di un permesso nell'ambito della disponibilità di banca delle ore.

Oltre tale limite di 15 minuti, verrà automaticamente effettuata la ripresa della retribuzione per l'intera durata del ritardo, salvo che l'assenza non venga giustificata per intero con l'utilizzo di un permesso nell'ambito della disponibilità di banca delle ore.

Resta confermata la tolleranza di 5 minuti. se il ritardo è limitato a tale durata.

ICCREA BANCA S.p.A.